



STATUTO

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 – Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 – Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 – Anticipazioni
- Art. 13 *bis* – Prestazioni accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Direttore generale responsabile del fondo
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 25 bis – Funzione di Revisore Legale
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 - Incarichi di gestione
- Art. 28 - Banca depositaria
- Art. 29 - Conflitti di interesse
- Art. 30 - Gestione amministrativa
- Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del Patrimonio
- Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 - Modalità di adesione
- Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 36 - Modifica dello Statuto
- Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38 – Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede**

1. È costituita l'associazione "Solidarietà Veneto Fondo Pensione", di seguito denominata "Fondo", in attuazione degli accordi istitutivi, di seguito elencati e denominati "fonti istitutive":

- a) accordo 11/05/99 (U.S.R. CISL Veneto - Federazione dell'Industria del Veneto);
- b) accordo 14/12/06 (Cisl Regionale del Veneto - UIL Regionale del Veneto – Confindustria Veneto): sottoscrizione della fonte istitutiva da parte della Uil Veneto;
- c) accordi 15/12/06 e 21/12/06 (Confartigianato regionale Veneto - CNA regionale Veneto - CASA regionale Veneto - Federclaii Veneto – Cisl Regionale del Veneto – Uil Regionale del Veneto): sottoscrizione della fonte istitutiva da parte delle associazioni dell'artigianato veneto;
- d) accordo 20/09/07 (Confindustria Veneto, Confapi Veneto, Confartigianato regionale Veneto, CNA regionale Veneto, CASA regionale Veneto, Federclaii Veneto – Cisl Veneto – Uil Veneto) e successive modifiche e integrazioni: sottoscrizione della fonte istitutiva da parte della Confapi del Veneto.

Sono altresì "fonti istitutive", per i lavoratori e le aziende interessati, i seguenti accordi:

- accordo 27/06/12, "UNCEM Veneto; lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria per la Regione del Veneto";
- CCPL 22/11/12, "Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Belluno";
- Accordo 06/05/13, "Operai agricoli e florovivaisti del Veneto".
- Accordo 30/07/14, "dipendenti aziende Confimi Verona – Vicenza";
- "Accordo interconfederale regionale" del 16/12/16 e successive modifiche e integrazioni, "disciplina dell'adesione contrattuale ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell'artigianato".
La Nota informativa riporta l'indicazione dei contratti che hanno attivato suddetta modalità di contribuzione
- Accordo 15/03/17 "FISM Padova; dipendenti scuole materne"
- Accordo 20/04/18; "Adesione Pensionati".

Il Fondo, operativo dal 30/01/1990 in attuazione degli accordi istitutivi, di carattere territoriale ed aziendale, stipulati negli anni precedenti, ha concluso nel 1999 l'iter di trasformazione a Fondo negoziale.

2. Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione dell'adesione contrattuale e della contribuzione contrattuale, secondo la disciplina introdotta dall'"Accordo interconfederale regionale" sottoscritto il 16/12/2016, in particolare con riferimento al campo di applicazione definito al punto 1 del medesimo accordo.

3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

4. Il Fondo ha sede nel comune di Venezia.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.

A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**Art. 4 - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1. Possono aderire al Fondo:

- a) i lavoratori che operano in Veneto, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dal sistema delle associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all'art. 1, a condizione che nel contratto di primo livello applicato dal datore, sia operante l'istituto della previdenza complementare con obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro stesso, o che applichino gli accordi di cui al precedente articolo 1 comma 1. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai relativi contratti di settore nazionali e territoriali.
- b) lavoratori che operano in Veneto, dipendenti dai soggetti sottoscrittori le fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti, previa stipula dell'accordo o regolamento che li riguardi, ovvero con il conferimento tacito di flussi contributivi derivanti dagli importi di cui all'art. 7, comma 9 – *undecies*, della L. n. 125/2015, qualora detto conferimento sia previsto dall'accordo aziendale applicato;
- c) lavoratori che operano in Veneto, nelle seguenti tipologie:
 - lavoratori atipici: lavoratori con contratto di collaborazione, associati in partecipazione, lavoratori autonomi e con partita IVA;
 - coltivatori diretti;
 - lavoratori autonomi intesi come lavoratori titolari di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e all'INPS ed eventuali soci e collaboratori;
- d) i titolari di pensione di anzianità, residenti in Veneto, a condizione che l'iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell'età pensionabile (riferita alla fattispecie "vecchiaia") stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza;
- e) i "soggetti fiscalmente a carico", così come definiti dalla normativa fiscale vigente e dalle successive modifiche ed integrazioni della stessa.

2. Sono Associati al Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto l'atto di adesione al Fondo a seguito dell'accordo aziendale preesistente alla innovazione delle fonti istitutive dell'11 maggio 1999;
- b) i lavoratori, individuati al precedente comma 1 - lettere a), b) che abbiano aderito mediante:
 - sottoscrizione del modulo di adesione;
 - conferimento tacito del TFR;
 - adesione contrattuale, secondo le previsioni dell'Art. 1 – c. 2 del presente statuto;
- c) i lavoratori individuati al precedente comma 1 - lettere c), d) ed e) che abbiano sottoscritto il modulo di adesione ed abbiano avviato i versamenti al Fondo;
- d) i lavoratori pensionati che percepiscono dal Fondo le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita;
- e) le aziende i cui dipendenti aderiscano al Fondo e che versino le contribuzioni contrattualmente previste;

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 3 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti ed i diversi profili di rischio e rendimento.

2. È inoltre previsto un comparto garantito destinato ad accogliere:

- il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente;
- la "contribuzione contrattuale", in caso di adesione contrattuale ex Art. 1, comma 2;
- i contributi aggiuntivi, in caso di adesione contrattuale come disciplinata dall'art.1, comma 171, secondo paragrafo, della legge 205/2017.

In tutti i tre casi, relativamente alla scelta del comparto o alla ripartizione fra comparti, sono riconosciute all'aderente le facoltà di cui al successivo comma 3, a prescindere dal periodo minimo di permanenza, indicato al medesimo comma 3.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto o la ripartizione fra comparti, in cui far confluire i flussi contributivi futuri.

In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto Garantito TFR.

Successivamente l'aderente, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di un anno, può variare il comparto (o la ripartizione fra comparti), relativamente al montante maturato e/o ai flussi contributivi futuri.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con proprie delibere, disciplina le modalità in base alle quali gli aderenti possono variare comparto, ripartire il montante maturato e/o i flussi contributivi futuri su più comparti.

Nel caso di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari, l'aderente ha la facoltà di richiedere che il montante trasferito venga investito in un comparto (o ripartizione di comparti) diverso da quello scelto per i flussi contributivi futuri.

Qualora, per effetto del meccanismo del conferimento tacito, al Fondo affluiscono quote di TFR ascrivibili ad un soggetto già aderente al fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito.

4. I contributi derivanti dal conferimento tacito di cui all'art. 7, comma 9 – *undecies*, della L. n. 125/2015 saranno destinati al comparto individuato dall'accordo aziendale che ha disposto detto conferimento al Fondo.

5. Nel caso di lavoratori già iscritti al Fondo, i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 205/2017, salvo diverse disposizioni contrattuali o normative, saranno destinati al comparto – o ripartizione di comparti - prescelto dall'aderente in sede di adesione o di successiva modifica. Nel caso di lavoratori non iscritti al Fondo, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, i contributi aggiuntivi saranno conferiti nel comparto indicato al comma 2.

6. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si richiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo prevede per gli associati le seguenti spese:

a) spese da sostenere all'atto dell'adesione (quota di iscrizione):

- una quota "una tantum" in cifra fissa a carico del lavoratore dipendente (aderente di cui all'art. 5 comma 1, lettere a) e b)) e del datore di lavoro;
- una quota "una tantum" in cifra fissa e in misura doppia rispetto al precedente alinea (onde garantire la parità di contribuzione alle spese amministrative venendo a mancare l'apporto del datore di lavoro) a carico dei lavoratori autonomi di cui all'art. 5 comma 1, lettera c);
- una quota "una tantum" in cifra fissa, che il Consiglio di Amministrazione può prevedere in misura ridotta, a carico degli aderenti di cui all'art. 5 comma 1, lettera d);

b) spese relative alla fase di accumulo (quota associativa):

b.1) direttamente a carico:

- del lavoratore dipendente (aderente di cui all'Art. 5, comma 1, lettere a) e b)) e del datore di lavoro in eguale misura e base di calcolo, in % dei contributi versati (comprensivi della quota del datore di lavoro, della quota del lavoratore dipendente, del TFR e delle contribuzioni volontarie);
- dei lavoratori autonomi (aderenti di cui all'Art. 5, comma 1, lettera c)) in misura doppia rispetto al precedente alinea (onde garantire la parità di contribuzione alle spese amministrative venendo a mancare l'apporto del datore di lavoro);
- dei soggetti fiscalmente a carico (aderenti di cui all'Art. 5, comma 1, lettera d)), nella misura ridotta stabilita dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.

Relativamente alle posizioni per le quali non sussistano versamenti nell'anno, la quota associativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione in cifra fissa ridotta.

b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del singolo comparto.

c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

- c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
- c.2) riscatto della posizione individuale;

- c.3) anticipazioni;
- c.4) riallocazione della posizione individuale maturata tra i comparti previsti dal Fondo;
- d) spese relative all'erogazione delle rendite;
- e) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie.
- f) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
 - a. Spese in cifra fissa legate alla domanda di RITA
 - b. Spese in cifra fissa per ogni erogazione

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

a) lavoratori dipendenti:

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante:
 - i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro;
 - il TFR maturando;
 - il contributo contrattuale, sulla base di quanto previsto a riguardo dalla contrattazione collettiva e/o regolamenti;
 - il solo conferimento degli importi previsti dall'art. 7, comma 9 – *undecies*, della L. n. 125/2015.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita nella fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa.
È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando, del solo contributo contrattuale ex Art.1, comma 2), e/o degli importi previsti dall'art. 7, comma 9 – *undecies*, della L. n. 125/2015 non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo, dell'eventuale contributo contrattuale di cui all'Art.1, comma 2) e/o degli importi previsti dall'art. 7, comma 9 – *undecies*, della L. n. 125/2015. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. Il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.
In caso di mancato o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi dovuti, ovvero in caso di ritardato od omesso invio della documentazione prevista, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione.

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

b) Lavoratori atipici, coltivatori diretti, lavoratori autonomi, soggetti fiscalmente a carico e titolari di pensione di anzianità: la contribuzione (entità e periodicità) è determinata liberamente dall'associato o dal versante nei limiti eventualmente previsti dalle fonti istitutive e dalla regolamentazione del Fondo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun iscritto con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote o frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per gli aderenti che destinano al Fondo l'importo di cui all'art. 7, c. 9-undecies della L. n. 125/2015, ai fini della determinazione del requisito dell'anzianità di partecipazione alla previdenza complementare, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata.

Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonché al Fondo Gas, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 comma 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposita convenzione con una impresa di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

4. Nella sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare" della Nota informativa e nel "Documento sulle rendite" redatti dal Fondo, vengono descritte le caratteristiche delle forme di rendita previste dalle convenzioni in essere.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività;
- b) riscattare il 50% (cinquanta per cento) della posizione individuale maturata, nei casi in cui la cessazione dell'attività lavorativa comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
- d) riscattare la posizione individuale maturata, in misura intera (100%) o in misura parziale (75%) ai sensi dell'art. 14, c. 5 del Decreto. Il riscatto in misura parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento od al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

La portabilità dell'eventuale contributo contrattuale di cui all'Art. 1 comma 2), è possibile nel caso di trasferimento ad altro Fondo individuato dalla contrattazione quale possibile destinatario di tale contributo. In tutti gli altri casi, detto contributo continuerà ad essere versato a Solidarietà Veneto, determinando una nuova adesione contrattuale al Fondo medesimo ai sensi di quanto previsto dalle Fonti istitutive.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nel "Documento sulle Anticipazioni".
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% (settantacinque per cento) della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, secondo le previsioni delle fonti istitutive. Ulteriori prestazioni assicurative accessorie possono essere introdotte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nel rispetto delle previsioni delle fonti istitutive.
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo, secondo le modalità previste dalle fonti istitutive, per le tipologie di iscritti per le quali la contrattazione di primo o secondo livello preveda il finanziamento delle prestazioni a carico del datore di lavoro.
Per le altre tipologie di iscritti l'adesione può essere espressa all'atto dell'iscrizione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed il Vice Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.

La composizione degli Organi relativa ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro è regolata dal principio della partecipazione paritetica.

Nel Consiglio di Amministrazione e nell'Assemblea è comunque garantita la rappresentanza anche per le categorie di associati diversi da quella dei lavoratori dipendenti (atipici, artigiani autonomi, coltivatori diretti).

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 200 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 95 in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, 95 in rappresentanza dei datori di lavoro e 10 in rappresentanza dei lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi. Per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro, i delegati sono eletti nel rispetto del principio della pariteticità di rappresentanza in considerazione delle diverse categorie lavorative che hanno accesso al Fondo sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica 4 anni e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
3. Qualora uno dei Delegati, nel corso del mandato, cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante, ai sensi del presente articolo, cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) esamina ed approva il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) esamina la relazione al bilancio redatta dal Collegio dei Sindaci;
 - c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, tenuto conto delle quote spettanti a ciascuna componente di Soci conformemente al presente Statuto;
 - d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
 - e) determina su proposta del Consiglio di Amministrazione i compensi ed i rimborsi spese del Collegio dei Sindaci e quelli, eventuali, degli altri Organi del Fondo;
 - f) esamina le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) delibera sull'esclusione dei lavoratori associati;
 - h) esamina ed eventualmente delibera su ogni altra questione sottoposta al suo parere dal Consiglio di Amministrazione, nonché su qualsiasi altra materia ad essa attribuita dal presente Statuto o dalla legge;
 - i) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) le modifiche statutarie;
 - b) lo scioglimento del Fondo.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta o posta elettronica con prova di ricevimento, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 7 componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono validamente prese, in prima convocazione, con una maggioranza che rappresenti almeno la metà più uno dei delegati e con la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei diritti di voto rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità o revoca, gli Amministratori non hanno comunque diritto di voto, così come i componenti del Collegio dei Sindaci non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità o revoca.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Delegati.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal delegato con maggiore età. Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto da un Segretario nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente, ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 18 componenti scelti anche tra soggetti esterni di cui:

- 8 eletti dai Delegati rappresentanti i datori di lavoro;
- 8 eletti dai Delegati rappresentanti i lavoratori dipendenti;
- 2 eletti dai Delegati rappresentanti i lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi.

2. L'elezione dei consiglieri avviene, disgiuntamente, su liste presentate e sottoscritte da almeno il 20% dei Delegati dei lavoratori dipendenti, dei Delegati dei datori di lavoro e dei Delegati dei lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi.

Le liste dei candidati dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro sono composte da un minimo di otto ad un massimo di undici, mentre quella dei lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi da un minimo di due ed un massimo di tre. I candidati possono anche non essere associati al Fondo. Dei candidati verrà fornito un breve profilo.

Il Presidente dell'Assemblea verifica che ogni lista abbia al proprio interno la quota minima di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Le votazioni avvengono per voto segreto su una scheda contenente le liste ammesse. La lista che avrà ottenuto un numero di voti pari o superiore a 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità dei consiglieri. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il quorum suddetto si procederà al ballottaggio fra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il candidato più anziano di età. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del mandato, subentra il candidato primo dei non eletti.

Esauriti questi, si procederà a nuova elezione da parte dell'Assemblea.

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

3-bis. Sono inoltre incompatibili con lo svolgimento di funzioni di amministrazione nel Fondo l'esercizio di attività concorrenti - anche potenzialmente - e lo svolgimento di funzioni di amministrazione e direzione, per conto proprio o di terzi, in società od enti che esercitino, anche potenzialmente, attività concorrenti.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità, o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora, nel corso del mandato, uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra il candidato primo dei non eletti. Esauriti questi, si procederà a nuova elezione da parte dell'Assemblea.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) individua le linee di indirizzo generali della gestione;
- c) provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile;
- d) redige e sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio annuale ed il preventivo di spesa;
- e) adotta e tiene aggiornato il "Documento sulla politica di investimento" nel quale sono definite, complessivamente e per ciascun comparto, la politica di investimento del Fondo, le linee di indirizzo della gestione ed i criteri di ripartizione del rischio;
- f) individua, nel rispetto della normativa (in particolare Artt. 6 e 7 del decreto) e delle disposizioni statutarie vigenti:
 - i soggetti gestori del patrimonio;
 - la banca depositaria;
 - una o più compagnie di assicurazione a cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari;
 - i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa;provvede a stipulare, con i soggetti suddetti, le relative convenzioni ed a deliberare rispetto all'eventuale revoca delle stesse;
- g) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio ed ogni altra forma di rendicontazione contabile ed extracontabile prevista dalla normativa e dalla Covip;
- h) determina, sulla base del preventivo di spesa, la misura delle spese di cui all'Art. 7 e, in particolare, della quota di iscrizione e della quota associativa;
- i) stabilisce le procedure relative al versamento dei contributi, coerentemente con le indicazioni delle fonti istitutive e dello statuto (Art. 8, comma 8) definendo, con apposito regolamento, i criteri e le misure da applicare in caso di omissioni contributive;
- j) nomina il Direttore Generale Responsabile del Fondo determinandone le attribuzioni ed il compenso;
- k) attribuisce eventuali incarichi a Commissioni consiliari per la trattazione di particolari argomenti o per il presidio di specifiche funzioni necessarie al funzionamento del Fondo; l'attribuzione degli incarichi deve essere accompagnata da un apposito Regolamento che ne dettagli i limiti e che deve essere approvato dalla maggioranza "qualificata" dei due terzi del Consiglio di Amministrazione;
- l) delibera in merito all'adesione a consorzi, raggruppamenti o associazioni di Fondi pensione al fine di realizzare gli scopi statutarî del Fondo;
- m) apporta allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP (Art. 36, c.2 dello Statuto);
- n) formula proposte ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo, da realizzarsi anche attraverso eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- o) esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le risorse del fondo anche attraverso il conferimento di delega;
- p) delibera in merito alle problematiche attinenti l'adesione al Fondo e ai comportamenti anomali degli associati;
- q) delibera in merito a qualsiasi materia ad esso attribuita dalla legge, da eventuali istruzioni della COVIP e dal presente Statuto;
- r) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- s) redige la regolamentazione necessaria all'attuazione delle disposizioni statutarie, portandola a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con telefax o posta elettronica con prova di ricevimento, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, da inviarsi con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione. Il Consiglio può riunirsi anche in videoconferenza e teleconferenza.

In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire mediante telegramma, telefax o posta elettronica da farsi pervenire con almeno 2 giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione. In tal caso la convocazione deve contenere la dicitura "convocazione d'urgenza".

2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per deliberare in ordine al progetto di bilancio e all'andamento dell'attività.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza di metà più uno dei componenti il consiglio e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni su materie riguardanti:

- l'attuazione degli artt. 6 e 7 del Decreto;
- i punti e), f), o) dell'Art. 20, comma 2;
- i successivi articoli 27 e 28;

è necessaria la presenza di almeno 7 consiglieri (di cui almeno tre eletti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, tre in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi) in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente ed a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

3. La firma sociale spetta al Presidente; in sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

Il Presidente ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali conflitti di interessi che fossero insorti, nonché le vicende che possono influire sull'equilibrio del Fondo.

Al Presidente sono assegnati i compiti in materia di trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate

4. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

La cessazione dalle funzioni di consigliere determina la decadenza dalla carica di Presidente e Vice Presidente.

Art. 23 -Direttore generale responsabile del fondo

1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa vigente.

2-bis. L'incarico di Direttore generale responsabile del Fondo è altresì incompatibile con l'esercizio di attività, anche potenzialmente, concorrenti e lo svolgimento di funzioni di amministrazione e direzione, per conto proprio o di terzi, in società od enti che esercitino, anche potenzialmente, attività concorrenti.

3. Il venir meno dei requisiti di cui ai precedenti commi comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo, dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità.

5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spettano, in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo, i seguenti compiti:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
 - mettere in atto le decisioni del Consiglio di Amministrazione, curando l'efficiente gestione del Fondo attraverso:
 - l'organizzazione dei processi di lavoro;
 - l'efficiente utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - il controllo delle attività interne e di quelle esternalizzate (outsourcing);
 - curare la trattazione degli esposti, anche attraverso la predisposizione di un apposito Registro;
 - supportare il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo le necessarie analisi relativamente alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il funzionamento del Fondo;
 - assicurare con continuità al Consiglio di Amministrazione il necessario supporto nell'attività di indirizzo e di controllo della gestione del patrimonio ai fini del corretto esercizio delle competenze ad esso proprie;
 - fornire al Consiglio di Amministrazione gli elementi ed i criteri di analisi idonei a consentire la valutazione delle aspettative dei soggetti che, a diverso titolo, sono portatori di interessi nei confronti del Fondo;
7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

I delegati dei lavoratori atipici e dei coltivatori diretti voteranno i candidati dei lavoratori dipendenti, mentre i delegati dei lavoratori autonomi voteranno i candidati dei datori di lavoro.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene, disgiuntamente, su liste presentate e sottoscritte da almeno il 20% dei Delegati dei lavoratori dipendenti, dei Delegati dei datori di lavoro e dei Delegati dei lavoratori atipici, coltivatori diretti ed autonomi.

Le liste dei candidati dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro sono composte dai nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Dei candidati verrà fornito un breve profilo.

Il Presidente dell'Assemblea verifica che ogni lista abbia al proprio interno la quota minima di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Le votazioni avvengono per voto segreto su una scheda contenente le liste ammesse.

Per ciascuna parte Istitutiva risulteranno eletti i Sindaci inclusi nella lista che avrà ottenuto un numero di voti pari o superiore a 2/3 dei votanti.

Nel caso in cui nessuna lista ottenga il quorum suddetto si procederà al ballottaggio fra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

3. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 bis - Funzione di Revisore Legale

1. La funzione di revisione legale è affidata ad una Società di revisione o altro soggetto abilitato.

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre.

2. La convocazione spetta al Presidente del Collegio stesso e avviene secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 21.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**Art. 27 - Incarichi di gestione**

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento di funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli associati;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio ed il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e quella del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore o della società incaricata della revisione del bilancio devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ISCRITTI**Art. 33 - Modalità di adesione**

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, mediante l'eventuale contributo contrattuale di cui all'art.1, comma 2) e/o degli importi previsti dall'art. 7, comma 9 – undecies della L. n. 125/2015, qualora detta modalità sia prevista dall'accordo aziendale applicato, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'iscritto l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI**Art. 36 - Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. Il Consiglio di Amministrazione può altresì modificare la percentuale del riscatto parziale di cui all'Art. 12, comma 2, lettera d) del presente statuto.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.